

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 685

Anno: 2010

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 16/12/2010

REPUBBLICA ITALIANA 685/2010 A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente f.f.
Dott. Alberto AVOLI	Consigliere
Dott. Nicola LEONE	Consigliere relatore
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. **30450** del Registro di Segreteria, proposto dal signor **F. R.**, rappresentato e difeso, dall'avvocato Ranieri RODA, in forza di procura speciale a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, Via Valle Viola, n. 38,

avverso la sentenza n. 683/2007 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio e nei confronti di:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, con domicilio legale presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Visto l'atto d'appello e gli atti tutti di causa;

non costituito il Ministero appellato;

uditi, nell'udienza pubblica del 23 novembre 2010, il Relatore, cons. Nicola Leone, il difensore dell'appellante avvocato Roda; nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno;

Ritenuto in

FATTO

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza n. 683/2007, oggetto del presente appello, sul ricorso del signor R., ha respinto il ricorso per ottenere trattamento pensionistico privilegiato per malattia dipendente da causa di servizio: *ipertensione arteriosa, ascrivibile all'ottava categoria, tab. A*, riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma ha ritenuto, altresì, il ricorrente, idoneo al ruolo di appartenenza.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto che *dagli atti non si evincono quali siano stati i fatti di servizio che abbiano influito in misura determinante nel determinismo causale di tale asserita infermità, atteso che trattasi di affezione di natura endogeno-costituzionale*. Il Giudice ha, quindi, ritenuto l'infermità non dipendente da causa di servizio.

L'appellante impugna la sentenza di cui si tratta per i seguenti motivi, quali si possono dedurre dall'atto d'appello, che non li enuclea puntualmente.

Il Giudice di prime cure non ha valutato correttamente la richiesta avanzata

dal R.: *infatti non si trattava di valutare se la patologia fosse o no dipendente da causa di servizio, in quanto sia la Commissione Medica ospedaliera che il Comitato P.P.O. avevano già riconosciuto la stessa si dipendente da causa di servizio.*

Il Ministero ha riconosciuto la dipendenza, ma ha negato il trattamento pensionistico privilegiato, in applicazione dell'articolo 64 del DPR 1092/1973, secondo il quale il diritto a pensione scaturirebbe dall'inabilità al servizio.

Il Ministero, però, avrebbe male applicato la citata norma, non tenendo conto che ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale militare e, nel caso di specie, l'art. 67 del T.U. 1092/1973.

La difesa dell'appellante cita giurisprudenza a sostegno della tesi dell'applicabilità dell'articolo 67 del T.U. e non dell'articolo 64 applicato, al caso di specie, dal Ministero.

Conclude per l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata.

La causa era stata chiamata all'udienza del 25 giugno 2010 e rinviata perché l'appellante non aveva provveduto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza.

Per l'odierna udienza non risulta ancora notificato il decreto di fissazione. Il difensore ammette che, per un disguido, non ha provveduto all'incombente.

Il difensore, nel merito, si riporta agli atti.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307, comma 3 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.46, comma 15, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n.6 - ***Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.***

La legge n. 69 del 2009, attraverso la modifica di numerose norme del codice di rito, di propone di ovviare alla lamentata lentezza dei giudizi civili, attraverso, come nel caso di specie, l'abbreviazione dei termini entro cui devono essere compiuti taluni atti processuali (si veda, al riguardo, anche il comma 1, dello stesso art. 307, dove il termine ivi previsto di un anno viene ridotto a soli tre mesi).

Nel caso di specie, la Sezione, all'udienza del 25 giugno 2010, constatato che l'appellante non aveva provveduto al notificare all'Amministrazione appellata il decreto presidenziale che fissava l'udienza, rinviava all'odierna udienza per consentire la notifica.

L'appellante non ha provveduto e la conseguenza è obbligata: la norma dispone, infatti, che l'estinzione deve essere dichiarata anche d'ufficio.

Non essendovi stata costituzione dell'appellato, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, **dichiara l'estinzione** del giudizio d'appello in epigrafe proposto dal signor F. R., come rappresentato e difeso, avverso la sentenza n. 683/2007 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

della Corte dei conti che, per l'effetto, è confermata. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2010.

L'estensore	Il Presidente f.f.
f.to Nicola Leone	f.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 16/12/2010

IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi